

# *Autorità per la vigilanza*

*sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*

**Parere n. 25**

**del 31.01.2008**

**PREC37/08/S**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Sirio Società Cooperativa Sociale a r.l. – Servizi a valenza sociale: Assistenza domiciliare sociale (SAD) a favore della popolazione anziana; assistenza Domiciliare sociale (SAD) a favore della popolazione diversamente abile nel territorio dei Comuni costituenti l’Ambito Territoriale del PSZ del Comune di Frosolone. S.A.: ASREM (Azienda Sanitaria Regionale Molise).

## **Il Consiglio**

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

*Considerato in fatto*

In data 12 novembre 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Sirio Società Cooperativa Sociale a r.l. contesta la mancata esclusione di un’altra concorrente, l’RTI Consorzio di Solidarietà Con. Sol. Coop. soc., per non aver prodotto e dimostrato l’avvenuto versamento del contributo obbligatorio in favore di questa Autorità. L’istante eccepisce, inoltre, che dalla documentazione prodotta dal suddetto RTI non si riscontra l’indicazione dello stesso, circa la volontà di partecipare alla gara per conto della Cooperativa Sociale “L’Arca di Noè”.

A riscontro dell’istruttoria procedimentale, la ASREM (Azienda Sanitaria Regionale Molise) ha replicato che il mancato pagamento del contributo all’Autorità non è stato considerato causa di esclusione ma è stato valutato quale un elemento integrabile in via successiva.

In data 31 dicembre 2008 si è tenuta l'audizione alla quale ha partecipato il Comune di Frosolone, che si è riportato a quanto rappresentato in via documentale dalla ASREM.

### *Ritenuto in diritto*

In via generale occorre osservare che, secondo quanto disposto dalla deliberazione di questa Autorità del 24 gennaio 2008, il versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità e, pertanto, la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 3 della citata deliberazione, gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente *“sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara”*.

Conferma del valore cogente della sopra riportata disposizione è intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale del 6 luglio 2007 n. 256, la quale ha sancito che la prescrizione del versamento del contributo, nonché le relative modalità di riscossione costituiscono una condizione di ammissibilità dell'offerta.

D'altra parte il carattere essenziale ai fini della partecipazione alla gara era stato ulteriormente esplicitato da questa Autorità nell'ambito del documento pubblicato sul proprio sito internet, in ordine ai quesiti frequenti ricevuti in materia di contributo. In particolare, nella risposta n. 4, è stato specificato che anche nel caso in cui nel bando di gara non sia espressamente richiesto il versamento del contributo, i soggetti che sono tenuti al pagamento del contributo, devono versare lo stesso, a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera di invito sia espressamente richiamato tale obbligo.

Per ragioni di completezza, si rammenta che questa Autorità si è espressa più volte in ordine all'obbligatorietà del versamento del contributo (si vedano le deliberazioni n. 216 del 27 giugno 2007; 232 del 12 luglio 2007).

La seconda censura mossa dall'istante si ritiene assorbita dal mancato versamento del contributo.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- il mancato versamento del contributo da parte del RTI Consorzio di Solidarietà Con. Sol. Coop. soc. comporta l'esclusione dello stesso dalla gara.

Il Consigliere Relatore

Il Presidente f.f.

Alfonso Maria Rossi Brigante

Guido Moutier

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 20 febbraio 2008